Proposta di riforma della Commissione Europea e legge elettorale europea

Art. 1

(Modifica dell'articolo 25 del Trattato Spinelli 14 febbraio 1984)

All'inizio di ogni legislatura, la coalizione di maggioranza delle elezioni europee nomina un Presidente incaricato di formare la Commissione. Essa entra in funzione dopo aver ricevuto l'investitura dal Parlamento Europeo con la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 2

(Definizione delle ripartizioni politiche dei seggi del Parlamento Europeo)

I membri del Parlamento Europeo vengono eletti a suffragio universale diretto dai cittadini dell'Unione Europea secondo un sistema proporzionale a doppio turno: qualora nessuna lista o coalizione di liste elettorali raggiunga la maggioranza assoluta di voti durante il primo turno, si procede ad un ballottaggio tra le prime due liste o coalizioni di liste elettorali per numero di voti ottenuti. La lista o coalizione di liste elettorali che raggiunge la maggioranza assoluta di voti ottiene un numero di seggi pari alla percentuale di voti raggiunta nel ballottaggio. Le altre liste o coalizioni di liste elettorali ottengono un numero di seggi pari alla percentuale di voti raggiunta al primo turno applicata al rimanente numero di seggi. Le liste o coalizioni di liste elettorali che raggiungano una percentuale di voti tale da ottenere un numero di seggi minore di uno non vengono rappresentate nel Parlamento Europeo.

Art. 3

(Definizione delle ripartizioni dei seggi del Parlamento Europeo tra gli Stati membri)

Ad ogni Stato membro viene attribuito un numero minimo di seggi pari a dieci. I rimanenti seggi sono assegnati in proporzione alla popolazione dei singoli Stati membri.

Art. 4

(Definizione delle liste elettorali)

I membri del Parlamento Europeo vengono eletti con liste elettorali su base nazionale. Ciascun cittadino può appartenere ad una sola lista elettorale dello Stato membro di cui detiene la cittadinanza. Ogni lista elettorale deve proporre un numero di candidati equamente suddivisi per genere. All'interno degli Stati membri, in ciascuna circoscrizione elettorale ogni lista elettorale deve essere sottoscritta da un numero di elettori in proporzione alla popolazione della circoscrizione. Ogni lista elettorale può fare parte di una coalizione europea. Ogni elettore può votare una sola lista elettorale dello Stato membro di cui detiene la cittadinanza e può esprimere da una a tre preferenze, con l'obbligo, in caso di due o tre preferenze, di esprimere almeno una preferenza per genere, pena l'annullamento della seconda preferenza, nel caso di due preferenze espresse, o della seconda e della terza preferenza, nel caso di tre preferenze espresse.